



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 45 D.LGS. 36/2023**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 18.3.2025

Sommario

CAPO I Principi generali.....	4
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	4
Art. 2 Destinatari.....	4
Art. 3 Gruppo di lavoro.....	5
Art. 4 Limite soggettivo dell’incentivo.....	6
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	6
Art. 6 Centrali di committenza.....	6
Art. 7 Quota del 20 per cento.....	7
Art. 8 Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.....	7
CAPO II Incentivo per lavori.....	7
Art. 9 Graduazione della misura incentivante.....	7
Art. 10 Disciplina delle varianti.....	8
Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	8
CAPO III Incentivo per servizi e forniture.....	9
Art. 12 Graduazione della misura incentivante.....	9
Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	10
CAPO IV Norme comuni.....	10
Art. 14 Principi in materia di valutazione.....	10
Art. 15 Attività articolate e singole	11
Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività.....	11
Art. 17 Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	11

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo.....	12
Art. 19 Informazione e confronto.....	13
Art. 20 Disposizioni transitorie e finali.....	13

CAPO I Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento definisce le modalità per la costituzione, la gestione e la ripartizione del “Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche” previsto dall'art. 45 dal D.Lgs. n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

2. In tale contesto il Comune di Pecetto Torinese:

a) mira a stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale coinvolto negli affidamenti di lavori, servizi e forniture;

b) assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica mediante l'utilizzo delle proprie professionalità in luogo dell'affidamento esterno delle funzioni previste ex lege negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

3. La misura complessiva delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

4. La disciplina dell'incentivazione è applicabile a tutte le procedure di affidamento previste dal codice, ivi comprese le concessioni di lavori e servizi, agli affidamenti diretti previa consultazione di più operatori economici, nonché alle procedure relative a servizi e forniture, purché sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, come previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

5. L'importo è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fasi e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, previa condivisione con il Segretario Comunale, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Le attività oggetto di incentivo, qualora non siano svolte da soggetti interni all'Amministrazione e siano, pertanto, affidate a soggetti esterni, non consentono l'erogazione dell'incentivo e neppure la riparametrazione delle percentuali delle altre attività svolte internamente e le relative quote di incentivo incrementano le risorse di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, tenuto della struttura organizzativa dell'Ente e nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei

procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché precisata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori di importo inferiore a euro 30.000;

c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, commi 3 e 4;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;

e) i lavori in amministrazione diretta;

f) servizi di telefonia mobile, fornitura di combustibili, forniture dirette di vettori energetici dalle reti pubbliche (energia elettrica, gas,...)

2. L'incentivazione di cui al presente Regolamento non è cumulabile con ulteriori forme di incentivazione si applica.

Art. 6 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale di committenza, sia essa interna o esterna all'Ente, è attribuito un incentivo di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

2. L'incentivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato e corrisposto con le modalità previste nelle convenzioni di adesione alla Centrale di Committenza.

3. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

4. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 5, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o del progetto esecutivo dei lavori, fino alla concorrenza delle fasi realizzate, in base alla ripartizione di cui alla tabella prevista dall'art. 11 del presente Regolamento.

2. In deroga all'art. 5 del presente regolamento, l'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 140 del Codice.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 9 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 30.000 a euro 1.499.999,99	percentuale del 2%
da euro 1.500.000 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,9%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%

Art. 10 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ	FASE PROGRAMMAZIONE (%)	FASE PROGETTAZIONE (%)	FASE AFFIDAMENTO (%)	FASE ESECUZIONE (%)	TOTALE (%)
Responsabile della programmazione della spesa	2				2
Responsabile unico di progetto		8	10	21	39
Responsabile di procedimento per le diverse fasi		5	5	7	17
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico di progetto/responsabile del procedimento		4	3,5	7	14,5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1			1
Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica		2,5			2,5
Redazione del progetto esecutivo		4			4
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,5			1,5
Verifica del progetto		4			4
Predisposizione documenti di gara		1	4		5
Direzione dei lavori				4,5	4,5
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2	2
Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione				1,5	1,5
Collaudo statico				1,5	1,5
TOTALE					100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono proporzionalmente riparametrate.

4. Nel caso in cui le attività di Progettazione, CSP, Direzione Lavori, CSE, verifica dei progetti, e collaudo/CRE venissero affidate a professionisti esterni le relative percentuali costituiranno economia ed andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, c. 5, lett. b) del presente Regolamento.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 12 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	
da euro 500.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale dell'1,8%

2. Gli incentivi per **gli appalti di forniture e servizi** sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.

3. Concorrono, altresì, alla costituzione del fondo nella misura del 2% ed alla successiva incentivazione gli affidamenti di **servizi**, ancorchè di importo inferiore a Euro 500.000,00, ma superiore ad Euro 30.000,00, e con la nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, nei seguenti casi:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

4. In via di prima applicazione sono da considerarsi di particolare complessità i servizi elencati all'art. 32, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice.¹

¹ Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18%
Redazione del progetto	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI) ed esecuzione	1%
Predisposizione dei documenti di gara	15%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20%
Regolare esecuzione e verifica conformità	4%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile al Segretario

Comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, che compromettano la realizzazione dei lavori, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo, che compromettano la realizzazione del servizio/fornitura, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale, al netto della revisione prezzi obbligatoria	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale, al netto della revisione prezzi obbligatoria	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale, al netto della revisione prezzi obbligatoria	40%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il Segretario Comunale, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura o concessione. Per le attività svolte dal responsabile del servizio, la liquidazione è disposta con provvedimento del Segretario Comunale.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- per la programmazione della spesa, con l'approvazione del programma triennale dei lavori, servizi e forniture;
- per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, con l'approvazione del progetto;
- per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'approvazione del progetto;
- per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per i lavori) e per la redazione del progetto di livello unico (per servizi e forniture), con l'approvazione del progetto;
- per la verifica del progetto ai fini della sua validazione, con l'emissione del verbale di validazione;
- per la predisposizione e lo svolgimento delle procedure di affidamento, con il provvedimento di aggiudicazione;
- per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, con l'approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori e del certificato di ultimazione lavori;
- per la direzione dell'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- per il collaudo, con l'emissione del certificato finale; per le verifiche di conformità e la verifica della regolare esecuzione con l'emissione dei relativi verbali/certificati.

4. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione delle seguenti fasi:

- stipula contratto con l'operatore economico;
- certificato di pagamento; per servizi a prestazioni continuative pluriennali la liquidazione dell'incentivo è effettuata una volta all'anno con riferimento ai pagamenti effettuati l'anno precedente;

- collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
5. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per il gruppo di lavoro assegnatario contenente, in riferimento ad ogni componente, almeno:
- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19 Informazione e confronto

1. Il Servizio Finanziario – Ufficio del Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento trova applicazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture o concessioni avviate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, a far data dal 1° luglio 2023.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al Codice.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.